



COMUNE DI INVERUNO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE

approvato con deliberazione consiliare n. 43 in data 21.07.2015

INDICE

TITOLO 1

PRINCIPI E CONTENUTI

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 PRINCIPI, FINALITA' E OBIETTIVI
- Art. 2 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI
- Art. 3 TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

TITOLO 2

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI IN FAVORE DI PERSONE FISICHE

CAPO I BENEFICI ECONOMICI

- Art. 4 FINALITA'
- Art. 5 SERVIZI INTERESSATI
- Art. 6 DEFINIZIONE DELLO STATO DI NECESSITA'
- Art. 7 DESTINATARI
- Art. 8 CASI ECCEZIONALI

CAPO II NUCLEO FAMILIARE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'I.S.E.E.

- Art. 9 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
- Art. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
- Art. 11 NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
- Art. 12 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
- Art. 13 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE
- Art. 14 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE
- Art. 15 CRITERI ULTERIORI E AGGIUNTIVI
- Art. 16 ISEE CORRENTE
- Art. 17 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE
- Art. 18 DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA
- Art. 19 PROCEDURA PER OTTENERE LA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE
- Art. 20 AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCEDERE AI SERVIZI
- Art. 21 MODALITA' DI EROGAZIONE

- Art. 22 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE
SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI O DIURNE PER ANZIANI
Art. 23 COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI

TITOLO 3

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI

CAPO I FINALITA' – DESTINATARI

- Art. 24 FINALITA'
Art. 25 DESTINATARI
Art. 26 CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
AMMISSIONE DI BENEFICI ECONOMICI
Art. 27 CRITERI DI CONCESSIONE
Art. 28 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art. 29 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE OPERANTI A
INVERUNO
Art. 30 INTERVENTI STRAORDINARI
Art. 31 INTERVENTI ECCEZIONALI

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I ALBO DEI BENEFICIARI

- Art. 32 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI
Art. 33 TENUTA DELL'ALBO
Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 35 DECORRENZA
Art. 36 DISPOSIZIONI ABROGATIVE

TITOLO 1

PRINCIPI E CONTENUTI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – PRINCIPI, FINALITA' E OBIETTIVI

I servizi e gli interventi attuati dal Comune di Inveruno sono improntati ad un approccio generale e complessivo volto al miglioramento della qualità della vita di tutti i propri cittadini, nel riconoscimento della centralità della persona e del ruolo della famiglia quale unità primaria di soddisfacimento dei bisogni dei propri membri e soggetto attivo delle politiche sociali.

I servizi e gli interventi sono rivolti, oltre che alle persone fisiche, anche a quelle giuridiche per sottolineare, in questo caso, l'importanza fondamentale del ruolo ricoperto all'interno del tessuto sociale territoriale.

Il Comune, nello svolgimento dei compiti di organizzazione e di gestione dei servizi alla persona, nel rispetto generale delle disposizioni stabilite dalla normativa statale e regionale vigente in materia, persegue finalità e obiettivi atti a garantire il diritto alle persone fisiche e giuridiche al pieno sviluppo della propria personalità, nell'ambito della famiglia e della comunità locale.

Art. 2 – CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

Il regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Disciplina, inoltre, le funzioni che il Comune di Inveruno esplica in materia di prestazioni agevolate nei servizi alla persona, al fine di realizzare un sistema di interventi e servizi nella sua globalità.

Nel definire i programmi d'intervento nel campo dei servizi alla persona, il Comune di Inveruno promuove e sostiene, inoltre, la partecipazione attiva e la solidarietà organizzata espressa dal Terzo Settore, dagli organismi della cooperazione e dalle agenzie educative, con particolare riferimento alle autonomie scolastiche.

In considerazione, inoltre, della programmazione associata in attuazione del piano di zona dell'ambito territoriale, ai sensi della legge 8.11.2000, n. 328, al quale appartiene che prevede la gestione associata di alcuni servizi con Azienda Sociale di Castano Primo, il Comune di Inveruno si impegna a rispettare le convenzioni, gli accordi di programma o gli altri appositi atti che regolamentano i relativi rapporti di collaborazione.

Art. 3 – TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

3.1 - I benefici economici a favore delle persone fisiche, singole o nuclei familiari, possono articolarsi sotto forma di:

- a) **sussidi:** quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone singole o nuclei familiari che versano in stato di bisogno;
- b) **prestazioni agevolate:** quando si tratta di benefici sotto forma di sgravio totale o parziale del pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono mirati a garantire:

- assistenza economica sostitutiva del ricovero, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, volta a consentire ad anziani, minori e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare per assicurare loro le prestazioni di cui necessitano, allo scopo di evitare o rinviare forme di istituzionalizzazione che, se attuate potrebbero comportare assistenza economica continuativa;
- assistenza economica integrativa del ricovero, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, qualora non fossero in grado di gestire autonomamente i propri bisogni fondamentali;
- assistenza economica temporanea, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, per chi fosse temporaneamente sprovvisto di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni vitali, non potendo accedere al lavoro o ad altre fonti di reddito per cause non totalmente imputabili alla propria volontà e di natura contingente;
- assistenza economica straordinaria, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, per fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti specifici che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare quali, ad esempio, spese eccezionali, sfratto per morosità, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per decesso, abbandono, detenzione, ecc.

3.2 - I benefici economici a favore di persone giuridiche (enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati) possono articolarsi sotto forma di:

- a) **contributi:** quando le provvidenze, avente carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte degli oneri connessi all'attività svolta alla persona giuridica, in favore della comunità locale;
- b) **ausili:** quando si è in presenza di altre forme di provvidenze che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno dell'attività e delle iniziative svolte dai soggetti richiedenti quali la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o immobili nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

TITOLO 2

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI IN FAVORE DI PERSONE FISICHE

CAPO I

BENEFICI ECONOMICI

Art. 4 – FINALITA'

Gli interventi di sostegno economico alle persone fisiche devono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune che si ispirano, da un lato, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, l'emarginazione sociale e, dall'altro, tendono alla stimolazione ed al recupero dell'autonomia del singolo, nonché della contestuale responsabilizzazione dei familiari.

Art. 5 – SERVIZI INTERESSATI

I servizi interessati dal regolamento sono:

per l'area socio-assistenziale:

- a) ASSISTENZA DOMICILIARE, costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate a domicilio, con particolare riferimento a persone anziane e/o disabili e, comunque, che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.
Potranno essere attuate forme di collaborazione ed integrazione, sotto il profilo programmatico e gestionale, con i servizi erogati dall'A.S.L., con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata.
Le prestazioni devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà e devono essere erogate per il tempo, secondo la tipologia e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi familiari non siano in grado di soddisfare autonomamente i relativi bisogni;
- b) PASTI A DOMICILIO, consistente nella consegna a domicilio dei pasti caldi a persone anziane e/o disabili in situazione di totale o parziale autosufficienza, con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa e dei pasti o che si trovino in situazione di isolamento;
- c) INTEGRAZIONE DI RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER ANZIANI E DISABILI, rivolta a persone anziane non autosufficienti o persone disabili che necessitino di inserimento presso case di riposo, strutture socio-sanitarie ed altri istituti di accoglienza residenziale, diurna o di sollievo.

per l'area educativa:

- a) ASILO NIDO, rivolto ai bambini da sei mesi a tre anni, allo scopo di integrare la funzione educativa ed assistenziale della famiglia e di concorrere al raggiungimento di un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino, nel rispetto dell'identità individuale, culturale religiosa;
- b) REFEZIONE SCOLASTICA, consistente nella somministrazione del pasto, per tutto l'anno scolastico, agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado;
- c) TRASPORTO SCOLASTICO, consistente nel trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (esclusivamente per la frazione);

Il suddetto elenco dei servizi e degli interventi non è da considerarsi esaustivo poiché le norme contenute nel regolamento saranno applicabili ad eventuali altri servizi di nuova istituzione.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'erogazione di benefici economici in favore di persone o nuclei familiari che versano in stato di necessità.

Art. 6 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI NECESSITA'

Lo stato di necessità può essere caratterizzato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- quando il soggetto o il nucleo familiare non è in grado di provvedere autonomamente a far fronte, per sé stesso o per un componente della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni primari;
- quando ricorrono circostanze a causa delle quali il soggetto e/o la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale;
- quando il soggetto risulta sottoposto a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Art. 7 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi di sostegno economico sono:

- i cittadini italiani residenti a Inveruno;
- i cittadini stranieri residenti a Inveruno, in regola, se non appartenenti a paesi della UE, con le disposizioni che disciplinano il soggiorno;
- i profughi, i rifugiati aventi titolo all'assistenza, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, ai sensi del D.Lgs 25/7/1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", gli apolidi, i rimpatriati e, comunque, coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale".

In generale, pertanto, le persone fisiche destinatarie degli interventi di sostegno economico sono quelle indicate all'art. 6 della legge regionale n. 12.3.2008, n. 3 e

successive modificazioni ed integrazioni, sempre che ricorrano le condizioni indicate nella legge stessa e nel regolamento.

Art. 8 – CASI ECCEZIONALI

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni e/o eventi di natura eccezionale, imprevedibili e, comunque, non contemplati dal regolamento, dei quali sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere interventi economici a favore dei cittadini interessati, da erogarsi con determinazione dirigenziale, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale e sentito il parere della Giunta Comunale.

CAPO II

NUCLEO FAMILIARE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'I.S.E.E.

Art. 9 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013 per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, per le prestazioni rivolte ai minorenni e per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 Ottobre 1988, n. 470 è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014;
 - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della L. 1.12.1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della L. 4.5.1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il

minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 10 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

La valutazione della situazione economica di chi richiede sussidio e/o prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare, come definito all'articolo precedente.

Art. 11 – NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di prestazioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.
2. Il presente regolamento è in linea con quanto stabilito dal D.P.C.M. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 12 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

Art. 13 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la prestazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - a. reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - f. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917;
 - g. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti

correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

- h. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla L. 162 del 10.11.2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
 - d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
 - e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
 - f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f) pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
 - b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e

addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purchè sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- d) nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità diversamente graduata come specificato nell'allegato 3 al D.P.C.M. n. 159/2013:
 - 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 euro se minorenni;
 - 2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 14 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22

Dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 Dicembre a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
 - a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni, ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 Dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 Dicembre dell'anno precedente anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
 - b. titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
 - c. azioni o quota di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.R.C.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
 - d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 Luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
 - g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o

mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
- 5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
 - 6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'art. 13.

Art. 15 – CRITERI ULTERIORI E AGGIUNTIVI

- Accanto all'ISEE la Giunta Comunale potrà definire criteri ulteriori di determinazione della condizione economica che saranno specificati negli atti relativi alle singole prestazioni, inclusa documentazione attestante la sopravvenuta modifica della condizioni socio-economica del nucleo familiare.

Art. 16 – ISEE CORRENTE

- 1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, si prevede la facoltà per il richiedente di presentare un nuovo ISEE corrente qualora la sua condizione economica al momento della richiesta (o rinnovo) della prestazione sia variata:
 - a) in termini peggiorativi anche per cause diverse da quelle normate dal DPCM (es. sopraggiunta invalidità/disabilità e spese correlate ecc.);
 - b) in termini migliorativi (es. avvio lavoro, acquisizione nuovi assegni/indennità, ecc.).

CAPO III

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

Art. 17 – DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Il limite di reddito individuato come minimo vitale definisce, in linea generale, la soglia al di sotto della quale l'utente è tenuto alla corresponsione della quota minima per l'accesso ai servizi nonché la soglia al di sotto della quale possono essere concessi altri aiuti economici. Il minimo vitale coincide con l'importo della pensione minima determinata annualmente dall'I.N.P.S.

Art. 18 – DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

La determinazione delle fasce di contribuzione è costruita applicando una progressione graduale corrispondente a determinati valori I.S.E.E. annui.

Le fasce così ottenute sono da considerarsi "agevolate" in quanto la partecipazione al costo si consolida al di sotto della fascia massima.

Nel rispetto della vigente normativa di attuazione che disciplina l'I.S.E.E., la Giunta Comunale determina annualmente il tetto di reddito I.S.E.E. al di sotto del quale ha luogo l'accesso alle fasce agevolate, fermo restando che la fascia più agevolata è quella cui corrisponde un reddito I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale.

La partecipazione alla spesa ha luogo mediante il pagamento delle tariffe/rette di fruizione dei servizi, determinate dalla Giunta Comunale nel valore minimo e massimo.

Il tetto massimo di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza e la tariffa massima, con riferimento ai singoli servizi contemplati nel regolamento, possono essere modificati dalla Giunta anche in corso d'esercizio, in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 19 – PROCEDURA PER OTTENERE LA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il servizio comunale competente utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, corredata di attestazione ISEE in corso di validità. Qualora i richiedenti non abbiano presentato tutta la documentazione necessariamente nei termini previsti nonostante richiesta di integrazione, sarà applicata la quota massima di compartecipazione al costo della prestazione, o verrà prevista l'esclusione della prestazione.
2. Di norma l'attestazione ISEE sarà richiesta dai cittadini ai CAF o a soggetti accreditati.

Art. 20 – AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCEDERE AI SERVIZI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, in caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza,

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tale fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Nei casi in cui l'istanza venga prodotta anche per accedere a prestazioni o tariffe agevolate, il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima, cui corrisponde la tariffa massima di contribuzione, nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'autocertificazione o dell'attestazione I.S.E.E.;
- presentazione di dichiarazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai redditi ed al patrimonio posseduti e possono, inoltre, chiedere una verifica della propria situazione economica, ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo dell'intervento richiesto anche in corso d'anno e, nel caso di variazione in diminuzione, dell'intervento richiesto anche in corso d'anno. Nel caso di variazione in diminuzione, l'agevolazione decorrerà dalla data di evasione dell'istanza, senza retroattività dalla data della richiesta.

L'Amministrazione Comunale, effettuerà appositi controlli sulla situazione economica dichiarata dal richiedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto stabilito nelle linee guida approvate con delibera G.C. n. 171 del 7/11/2006. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E.E. applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

Art. 21 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi di erogazione dei benefici economici possono essere effettuati sotto forma di:

- corresponsione di aiuti economici finalizzati al sostegno del richiedente e del suo nucleo familiare, per spese alimentari anche mediante buoni lavoro (voucher);
- corresponsione, in via eccezionale, di contributi economici, finalizzati alla copertura di spese relative alle utenze domestiche (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile) qualora il richiedente risulti moroso nel pagamento delle relative fatture anche mediante buoni lavoro (voucher);
- concessione di rateizzazioni dei pagamenti relativi alla fruizione di servizi tariffati, definite dagli Uffici competenti;
- pagamento totale o parziale di quote dovute per la fruizione dei servizi comunali, sulla base delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale;
- integrazione delle rette di ricovero in istituti residenziali, qualora il reddito del ricoverato non risultasse sufficiente all'integrale pagamento della retta secondo le modalità stabilite dall'art. 22.

L'erogazione dei benefici è, comunque, subordinata alle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio dell'Ente.

Art. 22 – INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI O DIURNE PER ANZIANI

Beneficiari dell'integrazione delle rette possono essere persone anziane non autosufficienti o persone disabili che, per vari motivi, non siano in grado di gestire con autonomia i propri

bisogni fondamentali e che, per tali ragioni, necessitano di ricovero presso case di riposo o inserimento in centri diurni, strutture socio-sanitarie ed altri istituti.

Nel caso in cui tali soggetti non abbiano mezzi economici sufficienti a sostenere interamente o parzialmente il pagamento della retta di ricovero, per motivate ragioni attestanti lo stato di bisogno certificato dall'Assistente Sociale e dopo aver verificata l'eventuale incapacità di partecipazione alla spesa, da parte dei soggetti obbligati agli alimenti, secondo le disposizioni dell'art. 433 del Codice Civile, il Comune interviene sino alla concorrenza della retta.

La relazione dell'Assistente Sociale dovrà evidenziare:

- la motivazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni della persona e non sussistono possibilità di attivare interventi di sostegno che ne consentano una dignitosa permanenza nel suo contesto di vita;
- la valutazione reddituale della persona ricoverata, anche tramite apposita attestazione ISEE, assicurando, comunque, alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali;
- la quota del costo non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.

Art. 23 – COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI

1 - La compartecipazione ai costi dei servizi diurni per disabili a carico delle famiglie è determinata dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito negli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'Azienda Sociale.

2 – L'integrazione delle rette per servizi diurni per disabili, diversi da quelli indicati al comma precedente, a carico delle famiglie è determinata annualmente dalla Giunta Comunale come indicato all'art. 18.

TITOLO 3

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI

CAPO I FINALITA' – DESTINATARI

Art. 24 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, dispone la concessione di benefici economici a soggetti giuridici, pubblici o privati, nei limiti delle risorse di bilancio, per il sostegno e la promozione delle seguenti attività:

- a) sportive, ricreative e del tempo libero;
- b) sociali e del volontariato;
- c) tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) culturali e d'informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

Art. 25 – DESTINATARI

La concessione di benefici economici di qualunque genere può essere disposta a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la propria attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
- c) associazioni culturali, sportive ricreative, ambientaliste, di volontariato sociale e comunque caratterizzate da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale.

L'Amministrazione può considerare, inoltre, l'opportunità di convenzionarsi con tali soggetti, secondo le disposizioni della normativa vigente.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, sportivi ed economici.

Art. 26 – CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere, sia un finanziamento quale concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali, sia a sostegno di specifiche attività a beneficio della collettività.

Le richieste per l'ammissione ai benefici economici inerenti attività ordinarie annuali devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo e devono indicare:

- a) la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- b) la sede legale;
- c) il codice fiscale e/o partita IVA;
- d) la finalità dell'intervento, in forma sintetica;
- e) copia dello Statuto vigente del richiedente, se non già presentato precedentemente;
- f) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio ovvero un rendiconto economico e finanziario secondo le previsioni statutarie;
- g) relazione illustrativa dei programmi dell'attività annuale cui si riferisce la richiesta;
- h) copia della denuncia EAS trasmessa all'amministrazione finanziaria, se dovuta per legge.

Le richieste relative a specifiche attività o iniziative devono essere presentate di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, in conformità ai modelli e devono essere accompagnate da una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività, delle sue finalità ed obiettivi e dal preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

Art. 27 – CRITERI DI CONCESSIONE

La Giunta Comunale, entro il 31 Dicembre di ogni anno, procede alla concessione dei benefici finalizzati al finanziamento delle attività ordinarie del richiedente, sulla base del numero delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, tenuto conto dei seguenti indirizzi generali:

- a) assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- b) la presenza nello statuto del divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo salvo a causa di morte;
- d) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- e) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- f) incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- g) rilevanza territoriale dell'attività.

Procede, di volta in volta, alla concessione dei benefici per il finanziamento di attività specifiche e/o singole iniziative, secondo i seguenti criteri generali:

- a) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale, all'ampiezza ed alla qualità degli interessi diffusi coinvolti in ambito sociale, civile, umanitario, culturale, ambientale, sportivo, turistico e ricreativo;
- b) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Amministrazione comunale;
- c) valenza e ripercussione territoriale;
- d) entità dell'eventuale autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative;

e) entità di eventuali altri finanziamenti di provenienza pubblica e privata.
La partecipazione del Comune in qualità di promotore e/o di patrocinante dell'iniziativa del richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici.

Art. 28 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale è estranea, in ogni caso, nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei benefici e soggetti terzi.

L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici e non assume, inoltre, alcuna responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono benefici annuali.

Art. 29 – REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE OPERANTI A INVERUNO

E' istituito un registro degli organismi di partecipazione operanti a Inveruno, depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune. Al registro possono iscriversi tutti gli organismi che abbiano i seguenti requisiti:

- a) gli enti, le associazioni e le cooperative che non svolgono attività economiche d'impresa, con fini di lucro, con sede in Inveruno ed operanti sul territorio comunale;
- b) i soggetti individuati nella presente lettera a) che pur non avendo sede nel Comune, svolgono attività o servizi a favore di gruppi di cittadini o dell'intera comunità,

che svolgono le loro funzioni da almeno 1 anno in modo continuativo.

L'iscrizione al registro è deliberata dalla Giunta su domanda degli organismi interessati corredata dei nominativi dell'organismo, finalità, sede, numero degli iscritti o partecipanti, indirizzo del responsabile e nominativi dei partecipanti agli organi direttivi se previsti.

Eventuali variazioni andranno comunicate.

Gli organismi iscritti al registro hanno il diritto di:

- 1) utilizzare gli spazi e le strutture che la Giunta Comunale identificherà a secondo dei criteri da essa stabiliti;
- 2) richiedere sovvenzioni, contributi e vantaggi economici stabiliti dal presente regolamento.

CAPO II

BENEFICI DIVERSI

Art. 30- INTERVENTI STRAORDINARI

Rispetto ad iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussista un interesse generale tale da giustificare un intervento dell'Amministrazione Comunale, la Giunta può valutare, di volta in volta, l'opportunità di riconoscere benefici ad hoc.

Art. 31 – INTERVENTI ECCEZIONALI

Benefici di carattere eccezionale sono concedibili a soggetti pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno impellenti ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali e culturali presenti nella comunità locale.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 32 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 7.4.2000, N. 118, l'Albo dei soggetti pubblici e privati cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'Albo è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nell'esercizio precedente.

Per ciascuna persona fisica iscritta all'albo sono indicati:

- a) le sole iniziali delle generalità, nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- c) il valore economico totale dell'intervento;
- d) le disposizioni normative in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti all'albo sono indicati:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la natura giuridica dell'ente, la forma associativa e/o simile;
- b) la sede legale;

- c) il codice fiscale o la partita IVA;
- d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- e) il valore economico totale dell'intervento;
- f) le disposizioni normative in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

Art. 33 – TENUTA DELL'ALBO

Il settore Servizi Sociali cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

L'albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai soggetti che sottoscrivono le istanze sono raccolti e trattati dal servizio competente esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la concessione dei benefici economici richiesti.

Ai soggetti sottoscrittori le istanze viene garantito l'accesso ai dati che li riguardano nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al trattamento.

Art. 35 – DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale viene approvato ad eccezione di quanto già deliberato per l'anno in corso e per il prossimo anno scolastico. Per quanto non previsto dal regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36 – DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Il presente regolamento sostituisce integralmente il vigente "Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed il vigente "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti, Associazioni e Cooperative e per gli interventi di solidarietà nazionale ed internazionale".